

Oggetto: Ditta Sicula Trasporti S.p.A. Discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Grotte San Giorgio del Comune di Catania, autorizzata con D.R.S. n.209 del 12/03/2009. **Sentenza del TAR Catania n.202/2026 REG.PROV.COLL. Approvazione chiusura definitiva ai sensi dell'art.12 c.3 del d. lgs 36/2003 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 6 – Autorizzazioni Rifiuti

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;

Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24/ novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, "*Testo Unico delle leggi sanitarie*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 642 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina dell'imposta di bollo*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la Legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, che disciplina la "*tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*", secondo la quale, come chiarito dal parere dell'ufficio legislativo e legale prot. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012, il presente provvedimento non è efficace fino al pagamento della tassa dovuta;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, "*Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta – Sicilia orientale.*" e il collegato Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 23 gennaio 1996 (G.U.R.S. n. 18 del 13/04/1996);

Visto il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;

Visto il D.lgs n. 152 del 03/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";

Visto il D.Lgs. n.159 del 06/9/2011, c.d. "*Codice Antimafia*", integrativo del D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

Visto il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

- delle PP.AA.;
- Vista la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000//532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- Vista la L. n.68 del 22/5/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- Vista la Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Vista la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, “Autorizzazione Rifiuti”, all'ing. Francesco Arini;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025 Approvazione atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 31/3/2026;
- Visto il D.D.G. n. 959 del 22.06.2026 di approvazione dell'Atto aggiuntivo, parimenti allegato, al contratto individuale di lavoro dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del S.06 "Autorizzazioni Rifiuti" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è differito il termine di durata dell'incarico dirigenziale fino alla data del 31 dicembre 2026;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 12.06.2026 con la quale è stato prorogato per un periodo di dodici mesi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità già conferito al Dott. Arturo Vallone;
- Visto il D.P.Reg. n. 3331 del 18/06/2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.R.S. n.209 del 12/03/2009, con il quale è stata autorizzata la realizzazione e la gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi in C.da Grotte Samn Gioio del Comune di Catania;
- Vista la nota prot.11740 del 01/03/2023, con la quale la Società Sicula Trasporti S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo della copertura, rappresentando che:
- *l'attività di deposito sul suolo autorizzata (operazione D1 di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) è cessata nell'agosto 2013 e, allo stato attuale, la discarica risulta munita di copertura provvisoria costituita da teli in HDPE dello spessore di 1 mm, termosaldati tra loro e sigillati ai bordi;*
 - *nel febbraio 2012 la Ditta ha presentato richiesta di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa alla modifica del capping finale da realizzare con materiali geosintetici opportunamente scelti, la cui realizzazione è stata autorizzata con nota prot. 27016 del 09/05/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente- Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 1 configurando le modifiche proposte “quali interventi finalizzati al miglioramento del processo produttivo costituendo al tempo stesso “Migliori Tecnologie Disponibili” (omissis) e che non comportano maggiori effetti negativi e significativi sull'ambiente e sugli esseri umani in riferimento all'attività autorizzata”;*

- *il progetto trasmesso rappresenta una variante non sostanziale del progetto approvato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con nota prot. 27016 del 09/05/2012, giacchè il sistema di copertura della discarica sarà costituito da una stratigrafia con caratteristiche prestazionali superiori e da un andamento planoaltimetrico tale da consentire un più rapido deflusso delle acque meteoriche ed il loro allontanamento dal corpo rifiuti;*

Vista	la nota prot.11254 del 24/03/2025, con la quale la Società Sicula Trasporti ha comunicato la conclusione dei lavori di realizzazione del capping finale, giusto verbale di ultimazione dei lavori del 19/03/2025 redatto dal direttore dei lavori, chiedendo l'effettuazione di un sopralluogo finale finalizzato alla verifica ed approvazione finale dei lavori realizzati;
Vista	la nota prot,DRAR n.36391 del 12/09/2025, con la quale la Società Sicula Trasporti S.p.A. ha sollecitato il sopralluogo richiesto con nota prot. 11254/2025;
Vista	la nota prot. DRAR n.37258 del 18/09/2025, con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla Città Metropolitana di Catania, avvalendosi anche del supporto di ARPA Sicilia, di voler effettuare un'ispezione presso la discarica in oggetto al fine di verificare quanto previsto all'art.12, comma 2, del d. lgs.36/2003, trasmettendone gli esiti allo scrivente Dipartimento, onerando a tal fine la Società Sicula Trasporti S.p.A. di fornire agli Enti di controllo la documentazione tecnico-amministrativa all'uopo richiesta;
Vista	la nota prot. n.73424 del 03/12/2025, con la quale la Città Metropolitana di Catania, in riferimento alla nota DRAR prot.37258/2025, ha comunicato alla Ditta Sicula Trasporti S.p.A.che non è pervenuta, alla scrivente, la " <i>documentazione tecnico – amministrativaall'uopo richiesta</i> "propedeutica allo svolgimento del sopralluogo di cui in oggetto;
Vista	la nota prot.DRAR n.49422 del 05/12/2025, con la quale la Società Sicula Trasporti S.p.A, a riscontro della nota prot.73424/2025, premettendo che la predetta documentazione dovesse essere già in possesso dell'Amministrazione, ha reinviato il sopracitato progetto riportando il link attraverso cui poter scaricare i documenti;
Vista	la sentenza del TAR Catania n.202/2026 REG.PROV.COLL., pubblicata il 23/01/2026, con la quale, relativamente al ricorso sul silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimare in ordine all'obbligo di concludere il procedimento avviato con il deposito del progetto esecutivo di chiusura del bacino di discarica per rifiuti non pericolosi sita in C.da Grotte S. Giorgio, Catania, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha ordinato alla Città Metropolitana di Catania, in coordinamento con le altre Amministrazioni competenti, " <i>di concludere il procedimento avviato con istanza della società ricorrente, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore</i> ";
Visto	il verbale di sopralluogo effettuato in data 12/01/2026, trasmesso con nota prot.6553 del 30/01/2026, unitamente alla perizia giurata redatta per conto della Società Sicula Trasporti S.p.A.;
Preso atto	degli esiti dell'ispezione finale presso il sito di discarica del 12/01/2026, riportati nel suddetto verbale, in cui: - Il gruppo ispettivo chiede alla società di voler produrre perizia giurata, riguardante tutte le opere non più visibili; - chiede inoltre di voler produrre tutte le certificazioni riguardanti la tipologia di teli adoperati e la relativa rispondenza alle specifiche norme UNI, l'attestazione di qualificazione degli operai specializzati che hanno realizzato la posa dei teli, attestazione di rispetto delle norme UNI relative alla realizzazione delle saldature dei teli; - dovranno essere prodotte ad entrambi gli enti di controllo le certificazioni attestanti l'avvenuto collaudo delle opere realizzate e, nello specifico, della tenuta delle giunzioni. - La società dichiara che sono state eseguite le prove sotto riportate: ✓ <i>Collaudo saldature a doppia pista, prove non distruttive, denominate "a pressione", consistenti nell'immissione nel canale di prova, che insiste tra le due saldature, di aria compressa (circa 5 bar);</i> ✓ <i>Collaudo saldature a doppia' pista, prova distruttiva, denominato peeling test, consistente nella prova a trazione dei due lembi delle saldature.</i> ✓ <i>Non sono state eseguite prove sulle saldature a cordone sovrapposto (estrusione), in quanto tale tipologia di saldatura non è stata utilizzata per la giunzione dei teli, ma solo per interventi puntuali, laddove occorrenti, di chiusura. Tali interventi riguardano giunzioni di estensioni molto limitate, rispetto alla complessità dell'opera.</i>

	- è stato rilevato che la società ha effettuato una variazione non sostanziale rispetto a quanto dichiarato in progetto, relativamente a: - Nella relazione tecnica era previsto l'incapsulamento ed il ricoprimento con lo stesso pacchetto a strati previsto per la chiusura, ma dal momento che nel suddetto promontorio non sono abbancati rifiuti, la società ha previsto di sigillare il telo sottostante ancorando, lungo il profilo a valle, uno strato bentonitico tenuto da un cordolo di c.a.; - I gabbioni previsti nel progetto esecutivo volti al contenimento della scarpata, e del relativo pacchetto di copertura, non sono stati realizzati in quanto è stata effettuata una rimodellazione della scarpata, realizzando un profilo meno ripido, che non necessitava di opere di sostegno; - Alcune piste sono state realizzate in modo differente rispetto al progetto esecutivo in quanto il gestore la loro funzione era quella di consentire l'accesso a tutti i pozzi di captazione del biogas e del percolato per le relative manutenzioni. Il gestore ha realizzato una pista sommitale che consente l'accesso a tutti i pozzi centrali; - Il gestore consegna la planimetria "as built" in cui sono evidenziate le piste realizzate. Detta planimetria verrà consegnata insieme alla documentazione sopra richiamata. - I vari settori sono solcati da canali per la regimazione delle acque meteoriche e confluiscono in trincee realizzate al piede delle scarpate. - Sono stati visionati i pozzetti fiscali, destinati al prelievo delle acque meteoriche. Detti pozzetti sono denominati El ed E2. - I canali confluiscono in due canali esterni al sedime che confluiscono entrambi nel Canale Benanti; - Il gruppo ispettivo chiede al gestore di comunicare le coordinate in cui avvengono le immissioni.
Vista	la nota prot.DRAR n.2505 del 23/01/2026, con la quale la Società Sicula Trasporti S.p.A. ha trasmesso ad ARPA Sicilia e per conoscenza, a questo Dipartimento, Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) fase di gestione post-operativa (rev. 03 – Gennaio 2026);
Vista	la nota prot.14293 del 01/04/2026, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso alla Società Sicula Trasporti S.p.A schema di decreto per la segnalazione di eventuali osservazioni;
Vista	la nota prot.14733 del 03/04/2026 con la quale la Società Sicula Trasporti S.p.A ha trasmesso riscontro allo schema di decreto trasmesso con nota prot. 14293/2026;
Vista	la nota prot.22738 del 03/06/2026, con la quale la Società Sicula Trasporti S.p.A ha sollecitato l'emissione del provvedimento finale di chiusura;
Preso atto	delle dichiarazioni riportate nella perizia giurata, e in particolare: - <i>I lavori hanno avuto inizio il 25/10/2023 e sono stati ultimati il 19/03/2025;</i> - <i>Per le parti realizzate e non più visibili, I lavori eseguiti risultano conformi al progetto esecutivo (...) quale modifica non sostanziale del progetto approvato dall'Assessorato Territorio e Ambiente, Servizio I-VIA, con nota prot.27016 del 09/05/2016, con le modifiche progettuali migliorative introdotte e disposte in corso d'opera dal sottoscritto D.LL., al solo scopo di migliorare la funzionalità dell'opera, rappresentate nella foto aerea as built;</i> - <i>Si ribadisce che il pacchetto di copertura definitiva della discarica è stato realizzato conformemente alla variante non sostanziale approvata dall'Assessorato Territorio e Ambiente, Servizio I-VIA, con nota prot.27016 del 09/05/2016 (...):</i>
Ritenuto	per quanto sopra, di poter concludere favorevolmente il procedimento di chiusura di cui all'art. 12 c.3 del d.lgs 36/03 e pertanto di approvare con il presente provvedimento la chiusura ed il contestuale avvio della fase di post gestione della discarica autorizzata con D.R.S. n.209 del 12/03/2009;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto il 14/3/2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Viste	la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di rapporti di coniugio e l'attestazione di versamento di € 180,76, quale Tassa di concessione governativa art. 6 della

Visto l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., effettuato in data 23/07/2026 agli atti del fascicolo;
il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Bioraffineria di Gela s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Tutto quanto sopra premesso;

D E C R E T A

Art. 1

Le premesse fanno parte del presente decreto.

In ottemperanza alla sentenza del TAR Catania n.202/2026 REG.PROV.COLL., ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs 36 del 13/01/2003 e ss.mm.ii., è approvata la chiusura della discarica di rifiuti non pericolosi sita in C.da Grotte San Giorgio del Comune di Catania, autorizzata alla Società Sicula Trasporti S.p.A. con D.R.S. n.209 del 12/03/2009.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. è altresì autorizzata la gestione post-operativa della suddetta discarica.

Art.2

L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Art.3

Le garanzie fidejussorie, rinnovate ed aggiornate e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente Testo Unico Bancario, saranno trattenute per almeno 30 anni. Inoltre, il proponente, dovrà far pervenire copia in formato digitale di tutta la documentazione amministrativa e progettuale riferibile al presente procedimento, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo.

Art.4

L'ARPA Sicilia, anche avvalendosi del supporto della Città Metropolitana di Catania, effettuerà periodicamente i controlli di competenza ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Art.5

Il presente decreto sarà pubblicato con effetto di notifica sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Della pubblicazione del presente provvedimento sarà data comunicazione oltre che alla Società Sicula Trasporti S.p.A., al Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1, all'ARPA Sicilia, al Comune di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, all'ASP SIAV di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, al Comando Provinciale VV.F. di Catania, alla Prefettura di Catania.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto Siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Il Dirigente del Servizio

Ing. Francesco Arini

FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
27.07.2026
12:42:29
GMT+02:00



Il Dirigente Generale

Dott. Arturo Vallone

dott. Arturo Vallone

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
27.07.2026
12:50:49
GMT+02:00

